



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

DEL 718 / 2025

01/12/2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 01 DICEMBRE 2025

(proposta dalla G.C. 04 novembre 2025)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABRUZZESE Pietro	DE BENEDICTIS Ferrante	PIDELLO Luca
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DIENA Sara	RICCA Fabrizio
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	RUSSI Andrea
BUSCONI Emanuele	FISSOLO Simone	SALUZZO Alberto Claudio
CASTIGLIONE Dorotea	GARCEA Domenico	SANTIANGELI Amalia
CATANZARO Angelo	GARIONE Ivana	SCANDEREBECH Federica
CATIZONE Giuseppe	GRECO Caterina	SGANGA Valentina
CERRATO Claudio	IANNO' Giuseppe	TOSTO Simone
CIAMPOLINI Tiziana	LEDDA Antonio	TUTTOLOMONDO Pietro
CIORIA Ludovica	LIARDO Enzo	VIALE Silvio
CREMA Pierino	MACCANTI Elena	
DAMILANO Paolo	MAGAZZU' Valentino	
DAMILANO Silvia	PATRIARCA Lorenza	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 38 presenti, nonché le Assessori:
CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara -
MAZZOLENI Paolo - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESCO
Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: APOLLONIO Elena - CAMARDA Vincenzo
Andrea - CROSETTO Giovanni

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLI Annalisa

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI E CONTRIBUTI UNIFICATI PER N. 6 PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI SFAVOREVOLI AL COMUNE DI TORINO IN CAUSE SEGUITE DALL'AVVOCATURA COMUNALE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 25.114,79

Proposta del Sindaco Lo Russo.

Premesso che:

- al fine di garantire la puntualità nei pagamenti delle spese legali, il Comune ha da sempre previsto l'accantonamento di un importo adeguato in un apposito capitolo di bilancio per le cause seguite dall'Avvocatura Comunale, destinato a fronteggiare lo specifico rischio legale della condanna alle spese di causa (Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LITI - settore 041"), il cui ammontare è stimato su base storica;
- la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del TUEL", enuncia il principio di diritto "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento", rimarcando pertanto la necessità del presente provvedimento prima del pagamento del debito, avendo il provvedimento natura non costitutiva dell'obbligazione (già sorta e perfezionata per effetto del provvedimento del giudice), ma assolvendo la finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- la suddetta deliberazione richiama il paragrafo 9 punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta" sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili", da cui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.

Considerato che:

- allo stato, il Comune di Torino è tenuto al pagamento di spese legali e del rimborso di contributi unificati relativi a n. 6 provvedimenti giudiziali - indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente atto - per complessivi Euro 25.114,79;
- le spese stabilite dai Giudici nei provvedimenti sono state incrementate, ove dovuti, nella misura degli oneri di legge, ossia rimborso spese forfettarie 15%, spese imponibili, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
- le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali ed in relazione agli arrotondamenti;

- per alcune spese legali - come indicato nell'allegato 1 del presente atto - è già pervenuta dalla controparte richiesta di pagamento, da cui decorrono 120 giorni per l'adempimento, come previsto dall'articolo 14, 1° comma, del D.L. n. 669/1996 (come modificato dall'articolo 147 della Legge n. 388/2000) e, comunque, ulteriori richieste potrebbero pervenire nelle more dell'approvazione del presente atto.

Visto:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale DEL 778 del 16/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027 della Città di Torino;
 - l'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 che recita testualmente: «*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.*
1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a. sentenze esecutive; b.- e. (omissis)*
 2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
 3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 eseguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;*
- l'articolo 53 del Regolamento n. 400 di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 670/2021) esecutiva dal 9 agosto 2021.

Verificato che:

- con la sentenza del 3 luglio 2025, n. 379/2025 (allegato 2), pubblicata il 5 settembre 2025, il Tribunale Ordinario di Ivrea – Sezione Civile – Area Lavoro – nel ricorso R.G.L. n. 405/2024 promosso da *omissis*, contro il Comune di Torino e contro il Comune di Venaria (parte convenuta contumace) - per l'impugnativa della procedura di mobilità volontaria di 20 posti di agente della polizia Comunale di Torino – bando s.p. mod. 02/23 – ha condannato la Città al pagamento delle spese di lite per Euro 9.000,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA oltre rimborso del contributo unificato, per un totale complessivo di Euro 11.025,08;
- con le sentenze del Consiglio di Stato – Sezione Quinta, n. 1227/2025, del 14 febbraio 2025, e nn. 4466/2025 e 4467/2025 del 22 maggio 2025, relative ai ricorsi in appello R.G. 5342/2024, 8628/2024, 8636/2024, per i quali si è già provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 244/2025 del 28 aprile 2025 e n. 520/25 del 15 settembre 2025, la Città deve rifondere all'avvocato *omissis*, procuratore antistatario dei ricorrenti nei suddetti giudizi, l'importo versato all'Erario relativo ai contributi unificati dovuti, per un importo complessivo di Euro 1.787,50, come da relazione dell'avvocato officiato delle liti, che si provvede a riconoscere nella presente Deliberazione di Giunta al Consiglio Comunale;
- con la sentenza del 23 settembre 2025, n. 7457/2025, pubblicata in pari data (allegato 3), il Consiglio di Stato – Sezione Quinta, ha rigettato il ricorso in appello della Città di Torino contro - *omissis* - avverso la sentenza del TAR Piemonte – Sezione Seconda, n. 574/2025 del 2 aprile 2025 (allegato 4), avente ad oggetto l'accertamento del diritto di accesso, ex artt. 25 e 24, comma 7, della Legge n. 241/1990, e pertanto il Comune deve provvedere al pagamento delle spese di lite del primo grado liquidate in Euro 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori di legge, per un totale complessivo di Euro 3.218,24;
- con la sentenza del 15 ottobre 2025, n. 2149/2025, pubblicata in pari data (allegato 5), il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, nel ricorso R.G. 2906/2024 promosso da *omissis*, contro il Comune di Torino e contro il Comune di Collegno (parte convenuta contumace) - per l'impugnativa della procedura di mobilità volontaria di 20 posti di agente della polizia Comunale

di Torino – bando s.p. mod. 02/23 – ha condannato la Città al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.377,00, oltre rimborso spese 15%, IVA CPA e contributo se versato, per un totale complessivo di Euro 9.083,97.

Considerato pertanto che si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, come da relazione dell'Avvocatura Comunale allegata alla presente deliberazione (allegato 6) che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità del suindicato debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, per un importo complessivo di Euro 25.114,79 relativo a spesa corrente.

Dato atto che è stato acquisito agli atti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 6 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 7).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;

Visto l'art. 137 e ss. del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della Giustizia Contabile);

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese legali e del rimborso di contributi unificati per n. 6 provvedimenti giudiziali esecutivi sfavorevoli al Comune di Torino in cause seguite dall'Avvocatura Comunale per un importo complessivo di Euro 25.114,79, come analiticamente illustrato nella relazione allegata (allegato 6) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che:
 - l'importo oggetto di riconoscimento, come indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, è dato dagli importi stabiliti dai Giudici nei provvedimenti e incrementato nella misura degli oneri di legge, rimborso spese forfettarie 15%, spese imponibili, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;

- le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali e in relazione agli arrotondamenti;
 - il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
 - trattandosi di debiti derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, il riconoscimento avviene restando impregiudicata la loro impugnazione;
 - le somme necessarie per la copertura del debito suindicato di Euro 25.114,79 risultano già stanziate nel Bilancio di previsione dell'anno 2025 negli appositi stanziamenti di spesa di competenza del Dipartimento Avvocatura al Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LITI - settore 041"; pertanto, è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio;
3. di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori dei Dipartimenti interessati, affinché provvedano con urgenza all'impegno ed alla liquidazione delle relative spese, al fine di non arrecare danno all'Ente;
 4. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex articolo 23, comma 5, Legge n. 289/2002; a tale adempimento provvede il Segretario Generale dell'Ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;
 5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., al fine di dare esecuzione ai procedimenti:
- R.G.L. 405/2024 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino e contro il Comune di Venaria (parte convenuta contumace), innanzi il Tribunale Ordinario di Ivrea – Sezione Civile – Area Lavoro - Sentenza n. 379/2025 del 3 luglio 2025 e pubblicata il 5 settembre 2025 (lite 209/2024 LV);
 - R.G. n. 5342/2024 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino e nei confronti di *omissis* e *omissis*, non costituite in giudizio, innanzi il Consiglio di Stato - Sezione Quinta - Sentenza n. 1227/2025, pubblicata il 14 febbraio 2025 e notificata a mezzo pec il 17 febbraio 2025 (lite 271/2024 LV+AM);
 - R.G. 8628/2024 promosso dal Comune di Torino contro *omissis*, innanzi il Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza n. 4466/2025 del 22 maggio 2025, pubblicata in pari data (lite 552/2024 LV+AM);
 - R.G. 8636/2024 promosso dal Comune di Torino contro *omissis*, innanzi il Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza n. 4467/2025 del 22 maggio 2025, pubblicata in pari data (lite 551/2024 LV+AM);
 - R.G. 1923/2024 promosso dal Comune di Torino contro - *omissis* -, innanzi il TAR Piemonte – Sezione Seconda - Sentenza n. 574/2025 del 2 aprile 2025, pubblicata in pari data (lite 6643/2024 EB+IT);
 - R.G. 2906/2024 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino e il Comune di Collegno (parte convenuta contumace), innanzi il Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Lavoro – Sentenza n. 2149/2025 del 15 ottobre 2025, pubblicata in pari data (lite 252/2024 LV).

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

La Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Paolo, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierluicio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, il Sindaco Lo Russo Stefano, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo

Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Magazzù Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Paolo, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierluce, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, il Sindaco Lo Russo Stefano, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Magazzù Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE

Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE

Firmato digitalmente
Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-718-2025-All_1-Allegato_1_prop_29931.xls.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

